

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

del 15 novembre 2007

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia approva il seguente testo del concordato:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

I Cantoni adottano, in collaborazione con la Confederazione, le misure preventive di polizia ai sensi del presente concordato, per impedire un comportamento violento nonché per rilevare e combattere tempestivamente la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 2 Definizione di comportamento violento

¹ Un comportamento violento e gli atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona ha commesso o incitato a commettere:

- a. reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)¹;
- b. danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP;
- c. coazione ai sensi dell'articolo 181 CP;
- d. incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP;
- e. esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP;
- f. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;
- g. sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP;
- h. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP.

² È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno.

Art. 3 Prova del comportamento violento

¹ Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell'articolo 2:

- a. pertinenti sentenze giudiziarie o denunce della polizia;
- b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
- c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive;
- d. comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

¹ RS 311.0

² Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Capitolo 2: Misure di polizia

Art. 4 Aree vietate

¹ Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate.

² Il divieto è valido per la durata massima di un anno.

³ Il divieto è pronunciato mediante decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona risiede o in cui ha partecipato agli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti hanno la precedenza. Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) può presentare la relativa richiesta.

Art. 5 Decisione d'interdizione d'accesso a un'area

¹ La decisione d'interdizione d'accesso a un'area stabilisce la durata dell'interdizione e l'area interdetta. La decisione è accompagnata da una piantina in cui sono indicati esattamente i luoghi interessati dall'interdizione e le relative aree interdette.

² Se la decisione è pronunciata dall'autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti, quest'ultima informa senza indugio l'autorità competente del Cantone di domicilio della persona interessata.

³ Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3.

Art. 6 Obbligo di presentarsi alla polizia

¹ Una persona può essere obbligata a presentarsi alla polizia in determinati orari se:

- a. negli ultimi due anni ha violato il divieto di accedere a un'area determinata, secondo l'articolo 4, o il divieto di recarsi in un Paese determinato, secondo l'articolo 24c LMSI²;
- b. in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non la distolgono dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure
- c. l'obbligo di presentarsi alla polizia rappresenta nel caso particolare la misura meno severa.

² La persona interessata deve presentarsi al posto di polizia designato nella decisione, negli orari indicati. Di principio si tratta di un posto di polizia nel luogo di residenza. Nel designare luogo e orari, l'autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.

³ L'obbligo di presentarsi alla polizia è imposto con decisione formale dall'autorità del Cantone di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

² RS 120

Art. 7 Applicazione dell'obbligo di presentarsi alla polizia

¹ Si deve presumere che misure diverse dall'obbligo di presentarsi alla polizia non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 cpv. 1 lett. b), segnatamente se:

- a. le autorità sono a conoscenza di affermazioni o attività correnti della persona interessata che inducono a credere che eluderebbe misure meno severe; oppure
- b. misure meno severe non le impedirebbero di commettere in futuro atti violenti a causa di circostanze personali, ad esempio perché il luogo di domicilio o di lavoro è situato nelle immediate vicinanze di uno stadio.

² Se la persona soggetta all'obbligo di presentarsi alla polizia, per motivi importanti e giustificabili non è in grado, conformemente all'articolo 6 capoverso 2, di presentarsi presso il servizio competente (posto di polizia), lo comunica senza indugio a quest'ultimo informandolo sul luogo in cui si trova. L'autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo indicato dalla persona interessata sono esatti.

³ Il posto di polizia informa senza indugio l'autorità che ha pronunciato l'obbligo di presentarsi alla polizia se le persone interessate si sono presentate o meno.

Art. 8 Fermo preventivo di polizia

¹ Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:

- a. vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro persone o cose; e
- b. è l'unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti.

² Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.

³ La persona interessata deve presentarsi all'ora indicata al posto di polizia del luogo di residenza o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.

⁴ Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.

⁵ Su richiesta della persona interessata, un'autorità giudiziaria esamina la legalità della privazione della libertà.

⁶ Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la precedenza.

Art. 9 Applicazione del fermo preventivo di polizia

¹ Sono considerate manifestazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a cui partecipano società che fanno parte di tali organizzazioni.

² Sono considerati gravi atti violenti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a segnatamente i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 123 numero 2, 129, 144 capoverso 3, 221, 223 o 224 CP³.

³ RS 311.0

³ L'autorità competente del luogo di domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui essa deve presentarsi e determina l'inizio e la durata del fermo preventivo.

⁴ I Cantoni designano l'istanza giudiziaria competente per l'esame della legalità del fermo preventivo di polizia.

⁵ Con la decisione s'informa la persona interessata del suo diritto di far verificare la legalità della privazione della libertà (art. 8 cpv. 5).

⁶ Il posto di polizia designato per l'esecuzione del fermo preventivo informa l'autorità di decisione dell'esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l'informazione avviene senza indugio.

Art. 10 Raccomandazione divieto di accedere a stadi

L'autorità competente per le misure secondo gli articoli 4–9 e il Servizio centrale possono raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere a stadi per coloro che hanno dimostrato un comportamento violento fuori dallo stadio in occasione di manifestazioni sportive. La raccomandazione viene rilasciata indicando i dati necessari in conformità dell'art. 24a cpv. 3 LMSI.

Art. 11 Età minima

Le misure secondo gli articoli 4–7 sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo gli articoli 8–9 è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i 15 anni.

Capitolo 3: Disposizioni procedurali

Art. 12 Effetto sospensivo

Il ricorso contro le misure secondo gli articoli 4–9 ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Art. 13 Competenza e procedura

¹ I Cantoni designano l'autorità competente per le misure secondo gli articoli 4–9.

² Per l'esecuzione delle misure di cui al Capitolo 2, l'autorità competente rinvia alla comminatoria dell'articolo 292 CP⁴.

³ I Cantoni comunicano all'Ufficio federale di polizia (fedpol) in virtù dell'art. 24a cpv. 4 LMSI⁵:

- a. le decisioni e le revoche delle misure secondo gli articoli 4–9 e 12;
- b. le violazioni delle misure secondo gli articoli 4–9, nonché le decisioni penali corrispondenti;
- c. le aree vietate da essi designate, allegando le relative piantine.

⁴ RS 311.0

⁵ RS 120

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 14 Informazione della Confederazione

La Segreteria generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) informa la Cancelleria federale sul presente Concordato. La procedura si svolge secondo l'articolo 27o OLOGA⁶.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Concordato entra in vigore non appena vi aderiscono almeno due Cantoni, al più presto tuttavia il 1° gennaio 2010.

Art. 16 Rescissione

Un Cantone membro può rescindere il Concordato alla fine di un anno con un termine di preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono se lasciare o meno in vigore il Concordato.

Art. 17 Informazione del Segretariato generale della CDDGP

I Cantoni informano il Segretariato generale della CDDGP sulla loro adesione, l'autorità competente in virtù dell'articolo 13 cpv. 1 e la loro rescissione. Il Segretariato generale della CDDGP tiene una lista aggiornata con lo stato di validità del Concordato.

⁶ RS 172.010.1